



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 4/ s.s. 2026-2027

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Avv. Lorenzo Locatelli

Dott. Nicola Benedizione

Presidente

Componente

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi attraverso la piattaforma zoom nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **21/09/2026** alle ore 18.00 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I- Il procedimento si basa sulla richiesta di rinvio a giudizio del Procuratore Federale ricevuto in data 23/07/2026 per i seguenti capi di incolpazione a carico di:

sig. Riccardo Sironi, per aver eluso la sanzione disciplinare dell'interdizione di anni due anni comminatagli in via definitiva dalla Corte di Appello Federale continuando svolgere, per sua stessa ammissione (Cfr. "Memoria Difensiva") nell'ambito degli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e sotto l'egida del CONI, attività a lui precluse nell'ambito della FIR (promozione, tecnico, dirigente, organizzatore e gestore di tornei e manifestazioni). Risultano, pertanto violati i doveri di lealtà, correttezza e probità sanzionati dal CONI (Premessa, principi fondamentali Cod. Comportamento CONI, Art.2 Cod. Comportamento CONI), le altre norme sulla giustizia (Art. 1 Cod. Comportamento CONI); il dovere di osservare lo Statuto ed il Codice di Giustizia Sportiva della FIR ed i principi di Giustizia sportiva, ivi comprese le sanzioni comminate (Art. 10 Statuto FIR, lett. "A"; nonché il dovere di comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza e probità (Art.20.1 RdG FIR) con l'aggravante della recidiva essendo stato già condannato in via definitiva



TRIBUNALE FEDERALE

per gli stessi illeciti violazione degli art. 2 Codice Comportamento del CONI e art. 20.1 RG FIR;

la **Società affiliata FIR “Over Bug Line Rugby ASD”**, che ha violato il dovere di curare e vigilare sulla corretta esecuzione della sanzione punitiva comminata al sig. Sironi, favorendo, incoraggiando e sostenendo ogni sua attività rugbystica, ivi comprese quella di “tag rugby”, in spregio alle sanzioni erogate (Art. 6 Reg. Org. Fir, lett. “g”), e dunque responsabile dei comportamenti adottati da parte del proprio tesserato (art.1 Cod. di Comportamento CONI, comma 3°) in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità (Art.20, commi 1 e 6 RdG FIR), traendo indubbi vantaggi dall'attività di propaganda e reclutamento svolta in suo favore dal sig. Sironi.

All'udienza del 21 settembre 2026 le parti costituite si richiamavano ai rispettivi atti difensivi e discutevano la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, esaminati gli atti del procedimento, la memoria della Procura Federale, la memoria difensiva e quanto emerso nel corso dell'udienza del 21 settembre 2026, ritiene provata la responsabilità disciplinare del sig. Riccardo Sironi e della società Over Bug Line Rugby ASD nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

È pacifico, e comunque risulta dalla documentazione acquisita, che il sig. Sironi, nel periodo compreso tra ottobre 2025 e aprile 2026, abbia svolto attività di istruzione e promozione del rugby TAG nell'ambito del progetto scolastico “Tagghiamo la Scuola FVG”, assumendo un ruolo operativo personale e continuativo. Lo stesso incolpato non ha negato lo svolgimento dell'attività, sostenendone tuttavia la legittimità in ragione del carattere scolastico, gratuito, inclusivo e non competitivo dell'iniziativa.

Tale qualificazione non è idonea a escludere la rilevanza disciplinare della condotta. L'attività concretamente svolta consisteva nell'insegnamento e nella



TRIBUNALE FEDERALE

diffusione del rugby, ancorché nella variante TAG, caratterizzata dall'assenza di contatto fisico e da finalità prevalentemente educative e ludico-motorie. La diversa modalità esecutiva e l'assenza di agonismo non recidono il collegamento oggettivo con la disciplina del rugby, né trasformano l'attività in una pratica estranea all'ordinamento federale.

Ai fini del presente procedimento rileva, in particolare, la concreta natura dell'attività esercitata, il contenuto tecnico e promozionale delle prestazioni svolte, nonché la loro riferibilità organizzativa alla società Over Bug Line Rugby ASD, società affiliata alla FIR. Le dichiarazioni rese dai soggetti escussi, le comunicazioni pubbliche relative al progetto e la documentazione divulgativa acquisita convergono nel rappresentare il sig. Sironi quale istruttore e referente dell'iniziativa. Il collegamento con la FIR non dipende, pertanto, esclusivamente dal luogo di svolgimento dell'attività o dall'eventuale affiliazione del progetto a un ente di promozione sportiva, ma dalla natura oggettiva dell'attività esercitata e dalla sua riconducibilità, sulla base degli elementi acquisiti, all'ambito operativo di una società affiliata alla Federazione.

L'interdizione già irrogata al sig. Sironi precludeva lo svolgimento delle funzioni federali connesse alla promozione, all'insegnamento, all'organizzazione e alla gestione di attività rugbistiche. La sanzione non poteva essere resa inoperante mediante la collocazione dell'attività nell'ambito di un progetto scolastico o sotto l'egida di un ente di promozione sportiva, ove l'attività conservasse, in concreto, contenuto tecnico e promozionale proprio del rugby e fosse esercitata nell'interesse o comunque nell'ambito organizzativo di una società affiliata FIR.

La valutazione disciplinare deve essere condotta sulla base della portata oggettiva del divieto e delle modalità concretamente accertate. Non assume, pertanto, rilievo dirimente la qualificazione soggettiva attribuita dall'incolpato all'iniziativa, né la circostanza che essa fosse gratuita, non agonistica o animata da finalità educative. Tali elementi incidono sulla concreta gravità della condotta



TRIBUNALE FEDERALE

e sulla determinazione della sanzione, ma non escludono l'obbligo di osservanza dell'interdizione né consentono di sottrarsi agli effetti della sanzione attraverso una diversa qualificazione dell'attività svolta.

La responsabilità della Over Bug Line Rugby ASD discende dall'omessa vigilanza sulla corretta esecuzione della sanzione e dalla riferibilità dell'attività al proprio assetto organizzativo. La società, pur a conoscenza della posizione disciplinare del sig. Sironi, non ha impedito che egli continuasse a svolgere funzioni di istruzione e promozione del rugby nell'ambito di un progetto presentato e divulgato anche attraverso la propria organizzazione. L'attività ha inoltre prodotto un'utilità associativa in termini di visibilità, diffusione della disciplina e promozione dell'immagine della società, senza che sia necessario dimostrare uno specifico arricchimento patrimoniale o l'immediato tesseramento di ciascun partecipante.

La responsabilità della società non è fondata sulla mera presenza del sig. Sironi nel progetto, ma sulla concreta riferibilità dell'iniziativa alla struttura societaria, sull'omessa adozione di cautele idonee a impedire lo svolgimento di attività incompatibili con la sanzione in corso e sulla conseguente violazione degli obblighi di vigilanza gravanti sulla società affiliata.

Anche per la società, tuttavia, la sanzione deve essere graduata tenendo conto della natura non agonistica dell'iniziativa, delle sue finalità educative e sociali, dell'assenza di prova di un reclutamento federale direttamente conseguito e della limitata offensività concreta accertata. La responsabilità risulta pertanto configurabile sotto il profilo organizzativo e della vigilanza, ma gli elementi acquisiti non impongono una sanzione pecuniaria superiore a quella ritenuta congrua in dispositivo.

Le eccezioni difensive relative alla genericità dell'addebito, alla tardività della memoria della Procura e all'inutilizzabilità della mancata audizione non conducono a diversa conclusione. L'addebito, considerato nel suo complesso e



TRIBUNALE FEDERALE

alla luce degli atti richiamati, consentiva agli incolpati di individuare la condotta contestata, il periodo di riferimento, la sanzione ritenuta elusa e le disposizioni disciplinari poste a fondamento dell'accusa. Le ulteriori doglianze attengono, in parte, alla valutazione del materiale acquisito e non incidono sull'idoneità dell'imputazione a sostenere il contraddittorio.

In conclusione, la condotta del sig. Sironi integra la violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle sanzioni disciplinari, in quanto egli ha continuato a esercitare, durante il periodo di interdizione, attività oggettivamente riconducibili alla promozione e all'insegnamento del rugby, nell'ambito organizzativo di una società affiliata FIR.

La natura dell'attività, le modalità non agonistiche e le finalità educative dell'iniziativa, unitamente alla sua concreta offensività e all'assenza di prova di un reclutamento federale direttamente conseguito, devono essere considerate ai fini della graduazione della risposta sanzionatoria. Tali circostanze non incidono sulla sussistenza dell'illecito e non comportano alcuna esclusione della responsabilità, ma giustificano una significativa mitigazione della sanzione rispetto alla maggiore gravità prospettata dalla Procura Federale.

Per tali ragioni, il Tribunale ritiene equa e proporzionata la sanzione di mesi tre di interdizione a carico del sig. Riccardo Sironi e, nei confronti della Over Bug Line Rugby ASD, la sanzione di euro 500,00 di multa, in relazione alle violazioni contestate e accertate.

Il Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo nel quale dava accoglimento alla richiesta della Procura Federale

PQM

ritenuta la responsabilità del sig. Riccardo Sironi in ordine al capo di incolpazione lo condanna alla sanzione di mesi 3 (tre) di interdizione per la



TRIBUNALE FEDERALE

violazione di cui agli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e artt. 20.1 del Regolamento di Giustizia e della società Over Bug line Asd euro 500,00 di multa per la violazione di cui agli artt. 20.1 e 6 del Regolamento di Giustizia.

Roma, 29 settembre 2026

Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 29/09/2026

PUBBLICATA

IL 29/09/2026

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Ziccheri